





**DIRETTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E  
DEL CONSIGLIO**

**del 30 novembre 2009**

**concernente la conservazione degli uccelli selvatici**

**(versione codificata)**

*Articolo 1*

1. La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.

2. La presente direttiva si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat.

*Articolo 2*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

*Articolo 3*

1. Tenuto conto delle esigenze di cui all'articolo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, una varietà e una superficie sufficienti di habitat.

2. La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure:

- a) istituzione di zone di protezione;
- b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione;
- c) ripristino dei biotopi distrutti;
- d) creazione di biotopi.

*Articolo 4*

1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

A tal fine si tiene conto:

**▼B**

- a) delle specie minacciate di sparizione;
- b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
- c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
- d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano misure analoghe per le specie migratrici non menzionate all'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono un'importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale.

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione tutte le informazioni opportune affinché essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e al paragrafo 2, dall'altro, costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.

4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative in considerazione degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercano inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione.

*Articolo 5*

Fatti salvi gli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:

**▼B**

- a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
- b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;
- c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote;
- d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;
- e) di detenere gli uccelli delle specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.

*Articolo 6*

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri vietano, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuti dagli uccelli, facilmente riconoscibili.

2. Per le specie elencate all'allegato III, parte A, le attività di cui al paragrafo 1 non sono vietate, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquisiti.

3. Gli Stati membri possono ammettere nel loro territorio, per le specie elencate all'allegato III, parte B, le attività di cui al paragrafo 1 e prevedere limitazioni al riguardo, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquisiti.

Gli Stati membri che intendono concedere tale permesso si consultano in via preliminare con la Commissione, con la quale esaminano se la commercializzazione degli esemplari della specie in questione contribuisca o rischi di contribuire, per quanto è ragionevolmente possibile prevedere, a mettere in pericolo il livello di popolazione, la distribuzione geografica o il tasso di riproduzione della specie stessa in tutta la Comunità. Se tale esame rivela che il permesso previsto porta o può portare, secondo la Commissione, a uno dei rischi summenzionati, la Commissione rivolge allo Stato membro una raccomandazione debitamente motivata, nella quale disapprova la commercializzazione della specie in questione. Se ritiene che non esista tale rischio, la Commissione ne informa lo Stato membro.

La raccomandazione della Commissione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

**▼B**

Lo Stato membro che concede il permesso di cui al presente paragrafo verifica a intervalli regolari se sussistano le condizioni necessarie per la sua concessione.

*Articolo 7*

1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate all'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.

2. Le specie elencate all'allegato II, parte A, possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.

3. Le specie elencate all'allegato II, parte B, possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.

4. Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2.

Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza.

Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia.

*Articolo 8*

1. Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura o di uccisione in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, in particolare quelli elencati all'allegato IV, lettera a).

2. Gli Stati membri vietano inoltre qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto e alle condizioni indicati all'allegato IV, lettera b).

*Articolo 9*

1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 per le seguenti ragioni:

**▼B**

- a) — nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,
    - nell'interesse della sicurezza aerea,
    - per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
    - per la protezione della flora e della fauna;
  - b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;
  - c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.
2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 devono menzionare:
- a) le specie che formano oggetto delle medesime;
  - b) i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;
  - c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate;
  - d) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
  - e) i controlli che saranno effettuati.
3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione dei paragrafi 1 e 2.
4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicate ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze delle deroghe di cui al paragrafo 1 non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito.

*Articolo 10*

1. Gli Stati membri incoraggiano le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e lo sfruttamento della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1. Un'attenzione particolare sarà accordata alle ricerche e ai lavori sugli argomenti elencati nell'allegato V.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni ad essa necessarie per prendere misure appropriate per coordinare le ricerche e i lavori di cui al paragrafo 1.

*Articolo 11*

Gli Stati membri vigilano affinché l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non pregiudichi la flora e la fauna locali. Essi consultano al riguardo la Commissione.

**▼ B***Articolo 12***▼ M2**

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni sei anni, nello stesso anno della relazione elaborata in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, una relazione sull'attuazione delle misure adottate a norma della presente direttiva e gli effetti principali di tali misure. La relazione è messa a disposizione del pubblico e include, in particolare, le informazioni sullo stato e sulle tendenze delle specie di uccelli selvatici protette dalla presente direttiva, sulle minacce e sulle pressioni cui le specie sono sottoposte, sulle misure di conservazione adottate e sul contributo fornito dalla rete di zone di protezione speciale agli obiettivi di cui all'articolo 2 della presente direttiva.

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il formato della relazione di cui al primo comma del presente paragrafo. Tale formato è armonizzato con il formato della relazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 2 della presente direttiva.

**▼ B**

► **M2** 2. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente, elabora e pubblica ogni sei anni una relazione riassuntiva basata sulle informazioni di cui al paragrafo 1. ◀ La parte del progetto di relazione relativa alle informazioni fornite da uno Stato membro è trasmessa per la verifica alle autorità dello Stato membro in questione. La versione definitiva della relazione è comunicata agli Stati membri.

*Articolo 13*

L'applicazione delle misure adottate in virtù della presente direttiva non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1.

*Articolo 14*

Gli Stati membri possono prendere misure di protezione più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.

*Articolo 15*

Sono adottate le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I e V al progresso scientifico e tecnico. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

*Articolo 16*

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico.

<sup>(1)</sup> Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

**▼B**

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 *bis*, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

**▼M2***Articolo 16 bis***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

**▼B***Articolo 17*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 18*

La direttiva 79/409/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato VI, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento in diritto nazionale indicati all'allegato VI, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato VII.

*Articolo 19*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 20*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

**▼B**

## ALLEGATO I

## GAVIIFORMES

## Gaviidae

*Gavia stellata**Gavia arctica**Gavia immer*

## PODICIPEDIFORMES

## Podicipedidae

*Podiceps auritus*

## PROCELLARIIFORMES

## Procellariidae

*Pterodroma madeira**Pterodroma feae**Bulweria bulwerii**Calonectris diomedea**Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus)**Puffinus yelkouan**Puffinus assimilis*

## Hydrobatidae

*Pelagodroma marina**Hydrobates pelagicus**Oceanodroma leucorhoa**Oceanodroma castro*

## PELECANIFORMES

## Pelecanidae

*Pelecanus onocrotalus**Pelecanus crispus*

## Phalacrocoracidae

*Phalacrocorax aristotelis desmarestii**Phalacrocorax pygmeus*

## CICONIIFORMES

## Ardeidae

*Botaurus stellaris**Ixobrychus minutus**Nycticorax nycticorax**Ardeola ralloides**Egretta garzetta**Egretta alba (Ardea alba)**Ardea purpurea*

**▼ B**

## Ciconiidae

*Ciconia nigra**Ciconia ciconia*

## Threskiornithidae

*Plegadis falcinellus**Platalea leucorodia*

## PHOENICOPTERIFORMES

## Phoenicopteridae

*Phoenicopterus ruber*

## ANSERIFORMES

## Anatidae

*Cygnus bewickii* (*Cygnus columbianus bewickii*)*Cygnus cygnus**Anser albifrons flavirostris**Anser erythropus**Branta leucopsis**Branta ruficollis**Tadorna ferruginea**Marmaronetta angustirostris**Aythya nyroca**Polysticta stelleri**Mergus albellus* (*Mergellus albellus*)*Oxyura leucocephala*

## FALCONIFORMES

## Pandionidae

*Pandion haliaetus*

## Accipitridae

*Pernis apivorus**Elanus caeruleus**Milvus migrans**Milvus milvus**Haliaeetus albicilla**Gypaetus barbatus**Neophron percnopterus**Gyps fulvus**Aegypius monachus**Circaetus gallicus**Circus aeruginosus**Circus cyaneus*

**▼ B**

*Circus macrourus*

*Circus pygargus*

*Accipiter gentilis arrigonii*

*Accipiter nisus granti*

*Accipiter brevipes*

*Buteo rufinus*

*Aquila pomarina*

*Aquila clanga*

*Aquila heliaca*

*Aquila adalberti*

*Aquila chrysaetos*

*Hieraaetus pennatus*

*Hieraaetus fasciatus*

**Falconidae**

*Falco naumanni*

*Falco vespertinus*

*Falco columbarius*

*Falco eleonorae*

*Falco biarmicus*

*Falco cherrug*

*Falco rusticolus*

*Falco peregrinus*

**GALLIFORMES****Tetraonidae**

*Bonasa bonasia*

*Lagopus mutus pyrenaicus*

*Lagopus mutus helveticus*

*Tetrao tetrix tetrix*

*Tetrao urogallus*

**Phasianidae**

*Alectoris graeca*

*Alectoris barbara*

*Perdix perdix italica*

*Perdix perdix hispaniensis*

**GRUIFORMES****Turicidae**

*Turnix sylvatica*

**Gruidae**

*Grus grus*

**▼B**

## Rallidae

*Porzana porzana**Porzana parva**Porzana pusilla**Crex crex**Porphyrio porphyrio**Fulica cristata*

## Otididae

*Tetrax tetrax**Chlamydotis undulata**Otis tarda*

## CHARADRIIFORMES

## Recurvirostridae

*Himantopus himantopus**Recurvirostra avosetta*

## Burhinidae

*Burhinus oedicephalus*

## Glareolidae

*Cursorius cursor**Glareola pratensis*

## Charadriidae

*Charadrius alexandrinus**Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)**Pluvialis apricaria**Hoplopterus spinosus*

## Scolopacidae

*Calidris alpina schinzii**Philomachus pugnax**Gallinago media**Limosa lapponica**Numenius tenuirostris**Tringa glareola**Xenus cinereus (Tringa cinerea)**Phalaropus lobatus*

## Laridae

*Larus melanocephalus**Larus genei**Larus audouinii**Larus minutus*

**▼ B**

## Sternidae

*Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)**Sterna caspia**Sterna sandvicensis**Sterna dougallii**Sterna hirundo**Sterna paradisaea**Sterna albifrons**Chlidonias hybridus**Chlidonias niger*

## Alcidae

*Uria aalge ibericus*

## PTEROCLIFORMES

## Pteroclididae

*Pterocles orientalis**Pterocles alchata*

## COLUMBIFORMES

## Columbidae

*Columba palumbus azorica**Columba trocaz**Columba bollii**Columba junoniae*

## STRIGIFORMES

## Strigidae

*Bubo bubo**Nyctea scandiaca**Surnia ulula**Glaucidium passerinum**Strix nebulosa**Strix uralensis**Asio flammeus**Aegolius funereus*

## CAPRIMULGIFORMES

## Caprimulgidae

*Caprimulgus europaeus*

## APODIFORMES

## Apodidae

*Apus caffer*

**▼ B**

## CORACIIFORMES

## Alcedinidae

*Alcedo atthis*

## Coraciidae

*Coracias garrulus*

## PICIFORMES

## Picidae

*Picus canus**Dryocopus martius**Dendrocopos major canariensis**Dendrocopos major thanneri**Dendrocopos syriacus**Dendrocopos medius**Dendrocopos leucotos**Picoides tridactylus*

## PASSERIFORMES

## Alaudidae

*Chersophilus duponti**Melanocorypha calandra**Calandrella brachydactyla**Galerida theklae**Lullula arborea*

## Motacillidae

*Anthus campestris*

## Troglodytidae

*Troglodytes troglodytes fridariensis*

## Muscicapidae (Turdinae)

*Luscinia svecica**Saxicola dacotiae**Oenanthe leucura**Oenanthe cypriaca**Oenanthe pleschanka*

## Muscicapidae (Sylviinae)

*Acrocephalus melanopogon**Acrocephalus paludicola**Hippolais olivetorum**Sylvia sarda**Sylvia undata**Sylvia melanothorax*

**▼ B**

*Sylvia rueppelli*

*Sylvia nisoria*

Muscicapidae (Muscicapinae)

*Ficedula parva*

*Ficedula semitorquata*

*Ficedula albicollis*

Paridae

*Parus ater cypriotes*

Sittidae

*Sitta krueperi*

*Sitta whiteheadi*

Certhiidae

*Certhia brachydactyla dorotheae*

Laniidae

*Lanius collurio*

*Lanius minor*

*Lanius nubicus*

Corvidae

*Pyrrhonorax pyrrhonorax*

Fringillidae (Fringillinae)

*Fringilla coelebs ombriosa*

*Fringilla teydea*

Fringillidae (Carduelinae)

*Loxia scotica*

*Bucanetes githagineus*

*Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)*

Emberizidae (Emberizinae)

*Emberiza cineracea*

*Emberiza hortulana*

*Emberiza caesia*

▼ M1

## ALLEGATO II

## PARTE A

## ANSERIFORMES

## Anatidae

*Anser fabalis**Anser anser**Branta canadensis**Anas penelope**Anas strepera**Anas crecca**Anas platyrhynchos**Anas acuta**Anas querquedula**Anas clypeata**Aythya ferina**Aythya fuligula*

## GALLIFORMES

## Tetraonidae

*Lagopus lagopus scoticus et hibernicus**Lagopus mutus*

## Phasianidae

*Alectoris graeca**Alectoris rufa**Perdix perdix**Phasianus colchicus*

## GRUIFORMES

## Rallidae

*Fulica atra*

## CHARADRIIFORMES

## Scolopacidae

*Lymnocyptes minimus**Gallinago gallinago**Scolopax rusticola*

## COLUMBIFORMES

## Columbidae

*Columba livia**Columba palumbus*

▼ M1

## PARTE B

## ANSERIFORMES

## Anatidae

*Cygnus olor**Anser brachyrhynchus**Anser albifrons**Branta bernicla**Netta rufina**Aythya marila**Somateria mollissima**Clangula hyemalis**Melanitta nigra**Melanitta fusca**Bucephala clangula**Mergus serrator**Mergus merganser*

## GALLIFORMES

## Meleagridae

*Meleagris gallopavo*

## Tetraonidae

*Bonasa bonasia**Lagopus lagopus lagopus**Tetrao tetrix**Tetrao urogallus*

## Phasianidae

*Francolinus francolinus**Alectoris barbara**Alectoris chukar**Coturnix coturnix*

## GRUIFORMES

## Rallidae

*Rallus aquaticus**Gallinula chloropus*

## CHARADRIIFORMES

## Haematopodidae

*Haematopus ostralegus*

▼ M1

## Charadriidae

*Pluvialis apricaria**Pluvialis squatarola**Vanellus vanellus*

## Scolopacidae

*Calidris canutus**Philomachus pugnax**Limosa limosa**Limosa lapponica**Numenius phaeopus**Numenius arquata**Tringa erythropus**Tringa totanus**Tringa nebularia*

## Laridae

*Larus ridibundus**Larus canus**Larus fuscus**Larus argentatus**Larus cachinnans**Larus marinus*

## COLUMBIFORMES

## Columbidae

*Columba oenas**Streptopelia decaocto**Streptopelia turtur*

## PASSERIFORMES

## Alaudidae

*Alauda arvensis*

## Muscicapidae

*Turdus merula**Turdus pilaris**Turdus philomelos**Turdus iliacus**Turdus viscivorus*

## Sturnidae

*Sturnus vulgaris*

▼ M1

Corvidae

*Garrulus glandarius*

*Pica pica*

*Corvus monedula*

*Corvus frugilegus*

*Corvus corone*

## ▼M1

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	HR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK
<i>Cygnus olor</i>					+															+								
<i>Anser brachyrhynchus</i>	+			+			+																					+
<i>Anser albifrons</i>	+	+	+	+	+	+	+	+		+			+	+	+		+		+		+		+			+	+	+
<i>Branta bernicla</i>				+	+																							
<i>Netta rufina</i>									+	+																		
<i>Aythya marila</i>	+			+	+		+	+		+				+					+				+					+
<i>Somateria mollissima</i>				+		+	+			+																+	+	
<i>Clangula hyemalis</i>				+		+	+			+				+												+	+	+
<i>Melanitta nigra</i>				+	+	+	+			+				+												+	+	+
<i>Melanitta fusca</i>				+	+		+			+				+												+	+	+
<i>Bucephala clangula</i>				+		+	+	+		+				+	+		+			+			+			+	+	+
<i>Mergus serrator</i>				+			+											+								+	+	
<i>Mergus merganser</i>				+			+																			+	+	
<i>Bonasa bonasia</i>						+				+				+						+	+		+		+	+	+	
<i>Lagopus lagopus lagopus</i>																										+	+	
<i>Tetrao tetrix</i>	+				+					+		+		+						+						+	+	+
<i>Tetrao urogallus</i>		+			+					+		+		+						+			+			+	+	+
<i>Francolinus francolinus</i>													+															
<i>Alectoris barbara</i>									+			+																
<i>Alectoris chukar</i>		+						+			+		+															
<i>Coturnix coturnix</i>		+						+	+	+	+	+	+					+		+		+	+					
<i>Meleagris gallopavo</i>			+		+															+					+			
<i>Rallus aquaticus</i>										+		+						+										

## ▼M1

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	HR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK
<i>Gallinula chloropus</i>	+							+		+		+						+				+	+					+
<i>Haematopus ostralegus</i>				+						+																		
<i>Pluvialis apricaria</i>	+			+			+	+		+								+	+			+						+
<i>Pluvialis squatarola</i>				+						+								+										+
<i>Vanellus vanellus</i>	+			+			+	+	+	+		+						+										
<i>Calidris canutus</i>				+						+																		
<i>Philomachus pugnax</i>										+		+						+										
<i>Limosa limosa</i>				+						+																		
<i>Limosa lapponica</i>				+						+																		+
<i>Numenius phaeopus</i>				+						+																		+
<i>Numenius arquata</i>				+			+			+																		+
<i>Tringa erythropus</i>				+						+																		
<i>Tringa totanus</i>				+						+		+																+
<i>Tringa nebularia</i>				+						+																		
<i>Larus ridibundus</i>	+			+	+	+			+								+			+					+		+	
<i>Larus canus</i>				+	+	+																				+	+	
<i>Larus fuscus</i>				+	+																							
<i>Larus argentatus</i>	+			+	+	+								+												+	+	
<i>Larus cachinnans</i>									+								+											
<i>Larus marinus</i>				+	+	+																				+	+	
<i>Columba oenas</i>								+	+	+			+									+	+					
<i>Streptopelia decaocto</i>		+	+	+	+					+			+				+						+		+			
<i>Streptopelia turtur</i>		+						+	+	+		+	+					+		+		+	+					

## ▼ M1

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	HR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK
<i>Alauda arvensis</i>								+		+		+	+					+					+					
<i>Turdus merula</i>								+		+		+	+					+				+					+	
<i>Turdus pilaris</i>						+		+	+	+		+	+					+		+		+	+			+	+	
<i>Turdus philomelos</i>								+	+	+		+	+					+				+	+					
<i>Turdus iliacus</i>								+	+	+		+	+					+				+	+					
<i>Turdus viscivorus</i>								+	+	+		+	+					+				+	+					
<i>Sturnus vulgaris</i>		+						+	+	+		+	+				+	+				+	+					
<i>Garrulus glandarius</i>	+			+	+					+	+	+				+	+		+			+	+	+	+		+	+
<i>Pica pica</i>	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+		+	+		+			+	+	+	+	+	+	+
<i>Corvus monedula</i>		+					+	+		+	+		+						+				+			+	+	+
<i>Corvus frugilegus</i>		+				+			+	+	+				+		+						+		+		+	+
<i>Corvus corone</i>	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+			+	+	+	+	+	+	+

AT = Österreich, BE = Belgique/België, BG = България, CY = Κύπρος, CZ = Česká republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = España, FI = Suomi/Finland, FR = France, EL = Ελλάδα, HR = Hrvatska, HU = Magyarország, IE = Ireland, IT = Italia, LT = Lietuva, LU = Luxembourg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, RO = România, SE = Sverige, SI = Slovenija, SK = Slovensko, UK = United Kingdom

+ = Stati membri che possono autorizzare, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, la caccia delle specie elencate.

**▼B**

ALLEGATO III

PARTE A

ANSERIFORMES

Anatidae

*Anas platyrhynchos*

GALLIFORMES

Tetraonidae

*Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus*

Phasianidae

*Alectoris rufa*

*Alectoris barbara*

*Perdix perdix*

*Phasianus colchicus*

COLUMBIFORMES

Columbidae

*Columba palumbus*

PARTE B

ANSERIFORMES

Anatidae

*Anser albifrons albifrons*

*Anser anser*

*Anas penelope*

*Anas crecca*

*Anas acuta*

*Anas clypeata*

*Aythya ferina*

*Aythya fuligula*

*Aythya marila*

*Somateria mollissima*

*Melanitta nigra*

GALLIFORMES

Tetraonidae

*Lagopus mutus*

*Tetrao tetrix britannicus*

*Tetrao urogallus*

**▼B**

GRUIFORMES

Rallidae

*Fulica atra*

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

*Pluvialis apricaria*

Scolopacidae

*Lymnocyptes minimus*

*Gallinago gallinago*

*Scolopax rusticola*

**▼B***ALLEGATO IV*

- a) ► **C1** — Lacci (con l'eccezione della Finlandia e della Svezia per la cattura di *Lagopus lagopus lagopus* e *Lagopus mutus* a nord della latitudine 58° N), vischio, ami, uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo, registratori, apparecchi in grado di provocare elettrocuzione, ◀
- sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d'immagine o di amplificatore elettronico d'immagine per tiro notturno,
  - esplosivi,
  - reti, trappole, esche avvelenate o tranquillanti,
  - armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce;
- b) — aerei, autoveicoli,
- battelli spinti a velocità superiore a 5 km/h. In alto mare gli Stati membri possono autorizzare, per motivi di sicurezza, l'uso di battelli a motore con velocità massima di 18 km/h. Gli Stati membri informano la Commissione delle autorizzazioni rilasciate.

**▼B***ALLEGATO V*

- a) Fissazione dell'elenco nazionale delle specie minacciate di estinzione o particolarmente in pericolo tenendo conto della loro area di ripartizione geografica.
- b) Censimento e descrizione ecologica delle zone di particolare importanza per le specie migratrici durante le migrazioni, lo svernamento e la nidificazione.
- c) Censimento dei dati sul livello di popolazione degli uccelli migratori sfruttando i risultati dell'inanellamento.
- d) Determinazione dell'influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni.
- e) Messa a punto e sviluppo dei metodi ecologici per prevenire i danni causati dagli uccelli.
- f) Determinazione della funzione di certe specie come indicatori d'inquinamento.
- g) Studio degli effetti dannosi dell'inquinamento chimico sul livello della popolazione delle specie di uccelli.



## ALLEGATO VI

## PARTE A

**DIRETTIVA ABROGATA ED ELENCO DELLE SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE**

(di cui all'articolo 18)

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio  
(GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1).

Atto di adesione del 1979, allegato I, punto  
XIII.1.F  
(GU L 291 del 19.11.1979, pag. 111).

Direttiva 81/854/CEE del Consiglio  
(GU L 319 del 7.11.1981, pag. 3).

Direttiva 85/411/CEE della Commissione  
(GU L 233 del 30.8.1985, pag. 33).

Atto di adesione del 1985, allegato I, punto X.1.h)  
e X.6  
(GU L 302 del 15.11.1985, pag. 218).

Direttiva 86/122/CEE del Consiglio  
(GU L 100 del 16.4.1986, pag. 22).

Direttiva 91/244/CEE della Commissione  
(GU L 115 dell'8.5.1991, pag. 41).

Direttiva 94/24/CE del Consiglio  
(GU L 164 del 30.6.1994, pag. 9).

Atto di adesione del 1994, allegato I, punto  
VIII.E.1  
(GU C 241 del 29.8.1994, pag. 175).

Direttiva 97/49/CE della Commissione  
(GU L 223 del 13.8.1997, pag. 9).

Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio limitatamente all'allegato III, punto 29  
(GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

Atto di adesione del 2003, allegato II, punto  
16.C.1  
(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 667).

Direttiva 2006/105/CE del Consiglio limitatamente al riferimento fatto alla  
(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368). direttiva 79/409/CEE nell'articolo 1 e  
all'allegato, punto A.1

Direttiva 2008/102/CE del Parlamento europeo e  
del Consiglio  
(GU L 323 del 3.12.2008, pag. 31).



## PARTE B

## ELENCO DEI TERMINI DI RECEPIMENTO IN DIRITTO NAZIONALE

(di cui all'articolo 18)

Direttiva	Termine di recepimento
79/409/CEE	7 aprile 1981
81/854/CEE	—
85/411/CEE	31 luglio 1986
86/122/CEE	—
91/244/CEE	31 luglio 1992
94/24/CE	29 settembre 1995
97/49/CE	30 settembre 1998
2006/105/CE	1° gennaio 2007
2008/102/CE	—



## ALLEGATO VII

## TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 79/409/CEE	Presente direttiva
Articolo 1, paragrafi 1 e 2	Articolo 1, paragrafi 1 e 2
Articolo 1, paragrafo 3	—
Articoli da 2 a 5	Articoli da 2 a 5
Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 6, paragrafo 4	—
Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 7, paragrafo 4, prima frase	Articolo 7, paragrafo 4, primo comma
Articolo 7, paragrafo 4, seconda frase	Articolo 7, paragrafo 4, secondo comma
Articolo 7, paragrafo 4, terza frase	Articolo 7, paragrafo 4, terzo comma
Articolo 7, paragrafo 4, quarta frase	Articolo 7, paragrafo 4, quarto comma
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 2, frase introduttiva	Articolo 9, paragrafo 2, frase introduttiva
Articolo 9, paragrafo 2, primo trattino	Articolo 9, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 9, paragrafo 2, secondo trattino	Articolo 9, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 9, paragrafo 2, terzo trattino	Articolo 9, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 9, paragrafo 2, quarto trattino	Articolo 9, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 9, paragrafo 2, quinto trattino	Articolo 9, paragrafo 2, lettera e)
Articolo 9, paragrafo 3	Articolo 9, paragrafo 3
Articolo 9, paragrafo 4	Articolo 9, paragrafo 4
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 10, paragrafo 1, prima frase
Articolo 10, paragrafo 2, prima frase	Articolo 10, paragrafo 1, seconda frase
Articolo 10, paragrafo 2, seconda frase	Articolo 10, paragrafo 2
Articoli da 11 a 15	Articoli da 11 a 15
Articolo 16, paragrafo 1	—
Articolo 17	Articolo 16
Articolo 18, paragrafo 1	—
Articolo 18, paragrafo 2	Articolo 17
—	Articolo 18
—	Articolo 19
Articolo 19	Articolo 20

**▼B**

Direttiva 79/409/CEE	Presente direttiva
Allegato I	Allegato I
Allegato II/1	Allegato II, parte A
Allegato II/2	Allegato II, parte B
Allegato III/1	Allegato III, parte A
Allegato III/2	Allegato III, parte B
Allegato IV	Allegato IV
Allegato V	Allegato V
—	Allegato VI
—	Allegato VII